
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 luglio 2011, n. 30/R

**Modifiche al Decreto del Presidente Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R
(Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41).**

(Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, , del 20.07.2011)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all' articolo 1 del d.p.g.r. 15/R/2008

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il decreto del Presidente della Giunta 26 marzo 2008 n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41);

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 3 marzo 2011;

Visto il parere della competente struttura ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 2 maggio 2011 n. 318 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare, espresso nella seduta del 1 giugno 2011;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 590;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 63 della l.r.41/2005 consente alle strutture residenziali e semi-residenziali già autorizzate ed a quelle che hanno presentato domanda di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo di continuare ad operare o di avviare l'attività con il possesso dei requisiti preesistenti a quelli introdotti con il regolamento;

2. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con DPGR 26.3.2008, n.

15/R, nell'estendere la propria applicazione alle strutture già operanti anche nel caso di "variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d'uso di locali o spazi" ha fatto nascere diversi dubbi e difficoltà applicative, soprattutto in rapporto a quanto previsto dal citato articolo 63;

3. E' opportuno circoscrivere la portata della disposizione in modo tale da escludere dall'ambito di applicazione del regolamento le strutture che non aumentano il numero dei posti letto e quelle che introducono modifiche alla destinazione d'uso dei locali e degli spazi marginali o comunque tali da non pregiudicare il rispetto dei requisiti prescritti;

Approva il presente regolamento

Art. 1
Modifiche all' articolo 1 del d.p.g.r. 15/R/2008

omissis (1)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 26 marzo 2008, n. 15/R.